

Publicato il 30/04/2022

**N. 05321/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11633/2008 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11633 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Clementina Bracci e
Anna Gentili, con domicilio eletto presso lo studio Anna Gentili in
Roma, viale Jonio, 359;

contro

Comune di Vallerano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Carlo Acquaviva, con domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Ceresio, 24;

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego n. 2 del 4.09.2008 con il quale veniva
rigettata la domanda di sanatoria edilizia presentata dal ricorrente in data

24.04.2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vallerano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato in data 12.11.2008 e tempestivamente depositato il 10.12.2008, l'odierno ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe (allo stesso notificato il 13.09.2008), con il quale il Comune di Vallerano aveva rigettato l'istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003 per la realizzazione di una serra su terreno di sua proprietà, ubicato in -OMISSIS-, atteso che l'intervento abusivo "*ricade in area sottoposta al seguente vincolo paesistico: Vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lett. C) del D. lgs. 42/02 in quanto all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua denominato "-OMISSIS-"*.

2. La parte deduceva due motivi di ricorso, con i quali lamentava rispettivamente "*Violazione e falsa applicazione di legge*", posto che il -OMISSIS- (anche denominato "*-OMISSIS-*" nella località in cui era ricompreso il terreno del ricorrente) non risultava iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 11.12.1933, n. 1775, come peraltro accertato dalla Procura di Viterbo nel procedimento penale per il reato di

abuso edilizio avviato a suo carico, nonché dal Tribunale di Viterbo con la sentenza n. -OMISSIS-, e “*Violazione dell’art. 5 della L.R. Lazio n. 12 dell’8.11.04*”, in quanto la serra costituiva opera minore suscettibile di sanatoria (previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo) ai sensi dell’art. 32, comma 26, lett. a), l. n. 326/2003, censurando altresì la mancata e/o carente motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo che il -OMISSIS-risultava sottoposto a vincolo paesistico in quanto affluente diretto del corso d’acqua denominato “-OMISSIS-”, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, e rappresentando altresì che il Comune aveva chiesto al ricorrente il Nulla Osta Regionale per il vincolo paesaggistico, senza ricevere alcun riscontro.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS-il T.A.R. rigettava la domanda cautelare.

5. All’udienza pubblica del 12 aprile 2022 la causa è trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

7. Quanto al primo mezzo si rappresenta preliminarmente che, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 42/2004, sono di interesse paesaggistico “*i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”.

Entro la prevista fascia di rispetto di 150 metri opera un “*vincolo di inedificabilità assoluta, posto a protezione del corso dell’acqua e funzionalizzato proprio ad evitare costruzioni in tale area*

particolarmente vulnerabile sotto il profilo paesaggistico” (cfr. ex multis Cons. St., Sez. II, 3.01.2022, n. 17).

Con specifico riferimento alla Regione Lazio, tali previsioni trovano la loro declinazione nella L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (citata nel gravato diniego e richiamata anche dalla difesa comunale), che all’art. 7, comma 1 (nella formulazione vigente *ratione temporis*) dispone che “*sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto”*, precisando al comma 2 che “*Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione”*.

In particolare, il comma 6 del citato art. 7 prescrive che “*I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte”*.

Nel caso di specie, nel terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della Provincia di Viterbo di cui al d.P.R. 18.12.1957 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 81 del 3 aprile 1958 e versato in atti al doc. 8 allegato al ricorso introduttivo) risulta iscritto il “-OMISSIS-”.

L’esistenza del vincolo paesaggistico su tale corso d’acqua è poi confermata dalla delibera di Giunta Regionale 22 febbraio 2002, n. 211 (versata in atti al doc. 3 allegato alla memoria difensiva del Comune), recante la ricognizione e graficizzazione del vincolo paesistico delle

fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica di cui all'art. 146, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 490/1999, effettuata ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della menzionata legge regionale n. 24/1998 (disposizione recante i "criteri per la redazione del P.T.P.R."): in particolare, per la Provincia di Viterbo figura chiaramente il vincolo connesso al corso d'acqua denominato "-OMISSIS-", istituito con il citato d.P.R. 18.12.1957 e indicato con il codice c056_0436A (la difesa comunale precisa che a tale ricognizione e graficizzazione è stato riconosciuto valore di riferimento cartografico per l'individuazione del vincolo paesaggistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica, ai fini della effettiva esistenza dei beni paesistici e del rilascio delle connesse autorizzazioni e pareri).

Il medesimo vincolo è riportato (con lo stesso codice) alla Tavola B14 foglio 335 del P.T.P.R. approvato con delibera della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 14.02.2008.

Tanto premesso, il Comune di Vallerano, con la nota prot. n. 2471 del 30.05.2002 indirizzata all'odierno ricorrente (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), preso atto che il -OMISSIS-non risultava iscritto negli menzionati elenchi provinciali, evidenziava tuttavia che, ai sensi di una nota della Regione Lazio, Assessorato Urbanistica del 1996, "*sono da considerarsi acque pubbliche vincolate, oltre a quelle iscritte nel terzo elenco suppletivo (...) anche gli affluenti che si immettono direttamente nel corpo idrico principale*", preannunciando che avrebbe provveduto a chiedere chiarimenti alla Regione Lazio "*stante la situazione di confusione interpretativa*".

La Regione rendeva il richiesto parere con nota prot. 12546 del

5.06.2002 (versata in atti dalla difesa comunale al doc. 8), in cui rappresentava che, per la Provincia di Viterbo, i limiti di pubblicità dei corsi d'acqua iscritti nel terzo elenco suppletivo pubblicato nella G.U. n. 81 del 3.04.1958 "*vanno dalle sorgenti allo sfocio, affluenti e sorgenti comprese*", e a tale riguardo richiamava la nota n. 3900 del 4.03.1993 del Settore Decentrato di Viterbo dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, con cui era stato precisato che, agli effetti del R.D. n. 1775 del 1933, erano pubbliche anche le "*diramazioni più estreme*" dei medesimi corsi d'acqua.

Tuttavia, nel medesimo parere si chiariva che, per la sola Provincia viterbese (che presentava rispetto alle altre province laziali "*particolari problemi interpretativi*"), la D.G.R. del 6 luglio 1999, n. 3721 "*ha operato ai soli fini paesaggistici una generale esclusione del vincolo paesistico agli affluenti, dal secondo ordine fino alle diramazioni più estreme*" ("*fermo restando la pubblicità dei corsi d'acqua iscritti e di tutti i relativi affluenti*"), con la conseguenza che "*sono da considerare sottoposti a vincolo paesaggistico i corsi d'acqua iscritti negli elenchi provinciali e gli affluenti del primo ordine (affluenti diretti)*", e tra di essi era da ricomprendersi anche il -OMISSIS-, in quanto affluente diretto del "-OMISSIS-".

Pertanto, come compiutamente dedotto dalla difesa comunale e non contestato dal ricorrente, il -OMISSIS- è un affluente di primo ordine di un corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, con la conseguenza che anche il primo è sottoposto al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 42/2004, vincolo ostativo al rilascio della sanatoria edilizia.

Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa

secondo cui la presenza del vincolo osta al rilascio del condono ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 9.11.2020, n. 11599, con precipuo riferimento alla violazione della fascia di rispetto di 150 metri dal corso d'acqua pubblico, nonché giurisprudenza ivi richiamata).

Non può assumere rilievo l'accertamento compiuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, né la sentenza del medesimo Tribunale n. -OMISSIS-, entrambi richiamati dal ricorrente a sostegno della propria tesi in quanto hanno escluso che il -OMISSIS- sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche: come sopra osservato, infatti, ai fini della esistenza o meno del vincolo rileva la circostanza fattuale - emergente dalla documentazione versata in atti - che si tratta di affluente diretto di un corso d'acqua (-OMISSIS-) iscritto nel suddetto elenco.

8. Quanto al secondo mezzo, con cui il ricorrente deduce che la serra (oggetto della domanda di condono) costituirebbe opera minore sanabile ai sensi dell'art. 32, comma 26, lett. a), l. n. 326/2003, si osserva che, ai sensi della citata disposizione, nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo sono suscettibili di sanatoria esclusivamente gli interventi abusivi di restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria.

Nel caso di specie, l'intervento per cui è stata richiesta la sanatoria è una "*serra della superficie utile di mq 122,88*" (cfr. istanza di condono versata in atti, nonché ancora sopralluogo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vallerano di cui al verbale prot. 4756 del 30.08.2001, in cui si rileva la costruzione di una "*tettoia (...) con pilastri e travi in ferro coperta con materiale in parte plastico e in parte ferroso*" delle "*dimensioni accertate (...) di ml 16.30X9.80 con una altezza media di ml*

3.00”).

Ne deriva che l’abuso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, assume la consistenza di una nuova costruzione non condonabile, in ragione della esistenza del vincolo paesaggistico.

8.1. Parimenti infondata è la doglianza relativa al preteso deficit motivazionale che inficerebbe il gravato provvedimento, in cui difetterebbe la “*specificazione di quale sia il tipo di intervento eseguito e se esso rientri o meno nell’ambito delle opere sanabili*”, atteso che la motivazione del diniego illustra chiaramente sia la tipologia di intervento (nuova costruzione) sia la ragione del diniego (presenza del vincolo paesaggistico in quanto intervento ricadente all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua denominato -OMISSIS-).

9. In conclusione, il ricorso va rigettato, attesa la legittimità del gravato diniego di sanatoria.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Vallerano, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.